COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedo:
PRESIDENTE 733

Comunicazione del Presidente:
PRESIDENTE 733

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):
Senatore BELLISARIO: Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria (*Approvata dal Senato*) (3077) 733

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):
TANTALO: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (789);
SEMERARO: Autorizzazione agli enti di sviluppo a cedere per finalità turistiche terreni inidonei alla formazione della proprietà coltivatrice (2759) 733

PRESIDENTE . . 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750
BECCASTRINI 750
DE LEONARDIS 737, 738
LA BELLA 737, 744
LORETI, *Relatore* 734, 738, 740, 742, 744, 747, 748, 749
MAGNO . 740, 742, 743, 744, 745, 748, 749
MARRAS 737, 738, 745
MICELI 742, 743
PICCINELLI 739, 740, 743, 744, 746, 747, 749, 750
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* . . . 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750

La seduta comincia alle 10,30.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fornale.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati La Bella, Piccinelli, Bosisio, Mussa Ivaldi, Brandi, Pennacchini, Dell'Andro, Borra, Di Giannantonio e Ruffini sostituiscono, rispettivamente, i deputati Antonini, Bonomi, Ceruti Carlo, Colombo Renato, Della Briotta, Franzo, Lettieri, Negrari, Scarascia Mugnozza e Stella.

Seguito della discussione delle proposte di legge del senatore Bellisario: Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria (Approvata dal Senato) (3077); del deputato Tantalo: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (789); e del deputato Semeraro: Autorizzazione agli enti di sviluppo a cedere per finalità turistiche terreni inidonei alla formazione della proprietà coltivatrice (2759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro: « Autorizzazione agli enti di

sviluppo a concedere per finalità turistiche terreni inidonei alla formazione della proprietà coltivatrice ».

Nella precedente seduta fu conclusa la discussione generale sui tre provvedimenti.

Nel frattempo il Relatore, onorevole Loreti, ha predisposto una serie di emendamenti agli articoli della proposta di legge n. 3077.

Il Relatore, onorevole Loreti ha facoltà di illustrare gli emendamenti presentati.

LORETI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo preannunciato, nella mia relazione, l'opportunità e la necessità di proporre degli emendamenti, affinché le norme sul riscatto anticipato delle quote e dei poderi degli assegnatari corrispondessero meglio alle esigenze non solo degli assegnatari, ma a quelle stesse dello sviluppo della proprietà coltivatrice. Avevo pure manifestato il parere di massima favorevole sull'utilizzazione dei terreni non suscettibili di assegnazione al fine di favorire nelle zone di riforma lo sviluppo economico, industriale e turistico, sempre che fossero state introdotte le norme necessarie ad impedire eventuali possibili speculazioni e alla realizzazione di piani organici di sviluppo, anche in relazione alla pianificazione territoriale.

Il ritardo con il quale riprendiamo l'esame delle proposte al nostro esame è dovuto al fatto che, al fine di pervenire alle soluzioni che in seguito prospetterò, è stato indispensabile provvedere alla consultazione continua e ripetuta degli enti di sviluppo – i quali hanno promosso a loro volta riunioni dei direttori e dei presidenti –, degli organi dell'amministrazione del Ministero dell'agricoltura e dello stesso onorevole Ministro.

D'altronde, l'approfondimento dei problemi or ora ricordati diventava indispensabile dopo le questioni insorte durante la discussione generale. È vero che gli onorevoli colleghi manifestarono un consenso di massima sulla proposta al nostro esame, tuttavia non mancarono di sollevare obiezioni e riserve su alcuni articoli e addirittura sull'opportunità di unificare varie proposte anche per le finalità, la natura e la materia diverse in esse contenute.

In ordine all'unificazione delle proposte Tantalo e Semeraro con quella Bellisario, il Relatore ribadisce che l'opportunità dell'utilizzazione dei terreni, non appoderabili, ai fini dello sviluppo economico, industriale e turistico, indubbiamente esiste; ma contemporaneamente sorgono numerosissimi e delicati altri problemi, relativi ai terreni sui quali sono stati concessi diritti di superficie e sui quali sono stati edificati o possono essere edificati edifici pubblici o utilizzati a finalità pubbliche. Inoltre l'utilizzazione di terreni lungo le fasce costiere o ai limiti delle città, com'è, in modo rilevante, per quelli dell'ente Maremma, pone delicatissime e complesse questioni attinenti allo sviluppo edilizio e urbanistico, nonché alla pianificazione territoriale. Esiste infine l'utilizzazione dei boschi e di quei terreni non assegnati, utilizzabili soltanto a pascolo. Creando una nuova disciplina per i terreni espropriati e non assegnati, si coinvolgono non solo questoni di ordine giuridico, ma si delineano nuove impostazioni di sviluppo agricolo ed economico per le finalità degli enti di sviluppo e per l'esigenza di realizzare piani zonali di sviluppo agricolo e comprensori di sviluppo turistico ed industriale, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, come prevedono anche alcune disposizioni del secondo Piano verde e le nuove leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.

Di fronte alla vastità, complessità e delicatezza dei problemi, che discendono dalla formulazione di una nuova disciplina per i terreni non ancora assegnati o non appoderabili, il Relatore, d'accordo con il Governo, propone di esaminare separatamente le proposte di legge Tantalo e Semeraro per gli aspetti che non attengono al riscatto anticipato dei terreni degli assegnatari; problema questo che è bene risolvere subito e con il consenso unanime della Commissione.

Gli emendamenti da me proposti mirano anche a conseguire questo nostro unanime consenso, insieme con la massima adesione alle esigenze degli assegnatari, nonché a salvaguardare le finalità della riforma e a collocare la nuova libera proprietà coltivatrice nella dinamica del nostro sviluppo economico e nel contesto della nuova realtà produttivistica e competitiva del mercato interno e di quello della comunità europea, che sempre più si stanno organicamente integrando.

Desidero, con la contemporanea e sommaria illustrazione degli emendamenti, dare breve risposta ai quesiti posti e alle osservazioni fatte durante la discussione generale.

I principali problemi sollevati sono quelli relativi ai terreni non ancora assegnati o assegnati con contratto precario e dell'estensione della maglia poderale; degli obblighi da soddisfare per ottenere il riscatto in relazione ai debiti degli assegnatari verso gli enti e verso le cooperative; delle garanzie dirette a salvaguardare le finalità della riforma insie-

me ai diritti degli assegnatari e degli eventuali acquirenti del fondo riscattato.

È vero che esistono alcune decine di migliaia di ettari di terreni ancora da assegnare e che una parte di essi abbisognano di radicali opere di trasformazione: è necessario quindi che il Ministero dell'agricoltura solleciti gli enti a giungere ad una rapida assegnazione di questi terreni, sia perché vi è un preciso disposto di legge (l'articolo 20 della legge Sila che così stabilisce: « L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera »); sia perché gli enti di riforma, essendo stati trasformati in enti di sviluppo, non possono attardarsi sui vecchi compiti ed incombenze, ma devono provvedere anche a realizzare le finalità ed i compiti nuovi ad essi demandati. E riteniamo che le nuove assegnazioni devono essere fatte in modo da garantire che le nuove maglie poderali corrispondano alle esigenze della produzione e del reddito della famiglia contadina.

Un riassestamento dell'attuale maglia poderale e delle quote non potrà certo avvenire d'imperio ove l'assegnatario sia in regola con gli impegni contrattuali e voglia restare sul fondo, ma potrà essere stimolato dalle presenti norme.

A tal fine si propone un nuovo testo dell'articolo 3 della proposta Bellisario, nuovo testo che fissa innanzitutto l'indivisibilità del fondo riscattato ai fini della legge 3 giugno 1940, n. 1078, che sancisce la nullità degli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione dell'unità fondiaria, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'ente per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica di confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona.

La possibilità dell'ampliamento della maglia poderale si potrà ottenere anche attraverso il diritto di prelazione riservato ai confinanti ed in primo luogo agli enti in caso di vendita dei fondi riscattati.

Sempre per salvaguardare le finalità della riforma, fino al trentesimo anno dalla data della prima assegnazione il fondo può essere venduto esclusivamente a coltivatori diretti o manuali coltivatori della terra, con sufficiente forza lavorativa, e ad un prezzo congruo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, diminuito del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'ente e non addebitate all'assegnatario.

È da ricordare in proposito che l'articolo 17 della legge 17 maggio 1950, n. 230, stabilisce che in ogni caso il prezzo di vendita all'assegnatario non deve superare i due terzi della somma risultante dal conto delle opere di miglioramento compiute dall'opera nel fondo, al netto dei contributi statali aumentati dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario (indennità che in forza della legge 9 luglio 1957, n. 600, è stata poi addebitata soltanto per i due terzi), mentre il tasso di interesse sulla quota di ammortamento viene ridotto dal 3,50 per cento al 2 per cento, con la legge 2 giugno 1961 n. 454, e quindi all'1 per cento in forza della circolare ministeriale del 15 gennaio 1962, n. 2.

Inoltre, in base alla circolare ministeriale 37/57 del 30 novembre 1953 è stato possibile ridurre ancora l'ammontare delle annualità di riscatto, tenendo conto della loro sopportabilità (derivante dal reddito netto del podere e dalle detrazioni per il fabbisogno elementare, eccetera). Conseguentemente il prezzo di assegnazione non esprime il valore del fondo, ma corrisponde ad una porzione di esso pari a non oltre il 20 per cento. In concreto quindi il riscatto medio per ettaro non supera le 123 mila lire, e quindi il prezzo totale di un podere medio (circa 7 ettari) ammonterebbe a 911 mila lire. Tale media per ettaro attiene all'intero trentennio, e con il pagamento degli interessi.

Con l'emendamento all'articolo 2 il prezzo del riscatto è costituito dall'ammontare delle sole rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale, con la possibilità di rateizzare non solo il 50 per cento ma l'intero ammontare del prezzo da pagare, entro il termine massimo di 10 anni e all'1 per cento di interesse.

Unitamente a queste, l'assegnatario fruisce di altre agevolazioni, quale la proroga dell'esenzione per altri 8 anni dell'imposta fondiaria (come prevede l'emendamento all'articolo 4), nonché la rateizzazione dei debiti.

È stato richiesto da alcuni colleghi qual'è l'ammontare di questi debiti nei confronti degli enti e delle cooperative e come si intende risolvere il problema.

Nella relazione ho detto che tali debiti (ritengo una decina di miliardi in tutto) non solo sono rilevanti, ma incidono molto negativamente sulla vita della famiglia dell'assegnatario e sullo sviluppo economico dell'azienda e che era indispensabile prospettare un'adeguata soluzione. Così, con l'articolo aggiuntivo 2 *bis*, i debiti dovuti all'ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi e ad ogni altro eventuale titolo vengono rateizzati, a richiesta dell'assegna-

tario, fino a dieci annualità con l'interesse del 2 per cento; e così pure per i debiti nei confronti delle cooperative, il cui credito viene assunto direttamente dall'ente che poi fa le rateizzazioni con l'assegnatario.

La nuova norma sulla chiusura dei conti e sulla rateizzazione dei debiti viene applicata anche per l'assegnatario che non voglia riscattare, giacché la finalità è quella di attenuare e risolvere l'opprimente situazione debitoria che o costringe gli assegnatari ad abbandonare il fondo o li mette nell'impossibilità di fare o mantenere quegli investimenti necessari ad un migliore sfruttamento del fondo e all'accrescimento della produzione. E sempre per queste stesse finalità si prevede, in caso di pagamento dei debiti in unica soluzione, una riduzione fino al 20 per cento.

La formulazione di questo nuovo articolo è già una risposta a quei colleghi, che ingiustamente temevano che i debiti dovuti rientrassero negli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione, obblighi che bisogna aver soddisfatto ai sensi dell'articolo 1 per chiedere il riscatto.

Ma è bene precisare che per obblighi essenziali non possono non intendersi che quelli che, ove non adempiuti, comportano la risoluzione espressa del contratto: così è per il mancato pagamento delle rate del prezzo e per l'adempimento del periodo di prova, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 230. E poiché quasi tutti gli assegnatari hanno di fatto superato tale periodo di prova. l'unico obbligo essenziale da soddisfare è quello del pagamento delle rate del prezzo, altrimenti l'assegnatario, ove ci fossero state durante il periodo di prova inadempienze essenziali, avrebbe dovuto essere estromesso prima dello spirare del periodo stesso di prova.

Nella nuova formulazione dell'articolo 1 abbiamo voluto fissare in sei anni la permanenza dell'assegnatario nel fondo, prima che possa richiedere il riscatto, ritenendo che il periodo triennale di prova si intende adempiuto per il fatto della stessa permanenza ultratriennale sul fondo.

E, decorrendo i sei anni dal momento della immissione in possesso, superiamo anche il problema degli assegnatari che hanno i contratti provvisori, i quali possono ugualmente stipulare l'atto di riscatto senza farlo necessariamente precedere dal contratto definitivo di assegnazione.

Adempiuti quindi gli obblighi essenziali, come specificati innanzi, l'assegnatario, ove lo voglia, ha diritto al riscatto del fondo e la relativa delibarazione dell'ente è atto formale che discende dalla legge e non ammette discrezionalità.

Le garanzie verso l'ente, ove l'assegnatario opti per il pagamento rateizzato del prezzo e dei debiti, non si è ritenuto darle con l'ipoteca legale, ma nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, come viene precisato con l'emendamento all'articolo 4.

Ritengo che con gli emendamenti proposti, che mi auguro vengano accettati dalla Commissione, possiamo varare una legge che nel garantire le finalità della riforma fondiaria consenta non solo di soddisfare le esigenze degli assegnatari e di potenziare la nuova proprietà coltivatrice, ma di mettere in grado gli enti di sviluppo di chiudere un periodo della loro attività e di aprirne un altro molto più impegnativo per il progresso economico e sociale della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore Loreti.

Pertanto pongo in votazione la sua proposta di assumere come testo base la proposta Bellisario, il che comporta lo stralcio, dalla proposta Tantalo, dell'articolo 5 che tratta l'identica materia.

(*È approvata*).

Da ciò consegue che le due proposte di legge Tantalo (quest'ultima da cui è stato stralciato l'art. 5) e Semeraro verranno esaminate a parte, in altra occasione.

Se non vi è nessuno che chiede la parola sulle nuove proposte formulate dal Relatore, passiamo all'esame degli articoli.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato:

ART. 1.

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950. n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

Il relatore Loreti propone di sostituire questo testo dell'intero articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e i loro aventi causa possono in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

MARRAS. Vorremmo proporre due emendamenti, al testo presentato dall'onorevole Loreti, emendamenti che, senza modificarne la sostanza, perfezionino alcuni aspetti del testo stesso.

Con il primo tendiamo a sostituire. nel primo comma, alle parole « dalla immissione in possesso da parte dell'ente » le parole « dall'inizio della detenzione del fondo a qualunque titolo ».

Non si tratta che di una precisazione, rivelatasi particolarmente necessaria alla luce di alcune recenti sentenze di organi giurisdizionali.

Al secondo comma del testo proposto dal relatore, preferiremmo il testo del secondo comma approvato dal Senato. Questo perché secondo la formulazione data dal relatore Loreti, con riferimento ai casi previsti dall'articolo 6, sembrerebbe che a godere delle precedenti assegnazioni siano solamente i soggetti indicati da tale articolo, mentre dal testo del Senato risulta chiaramente che nessuna distinzione in proposito viene fatta e che quindi godrà di tale beneficio anche un altro eventuale assegnatario che sia subentrato al primo, principio questo che ci sembra indubbiamente più valido.

DE LEONARDIS. Sono molto perplesso circa l'opportunità di introdurre la modifica proposta dall'onorevole Marras, in quanto a me risulta che anche gli enti di riforma (ora enti di sviluppo) hanno dato in concessione amministrativa (per esigenze non propriamente inquadrabili nelle condizioni previste per l'assegnazione) terreni ad agricoltori o a coltivatori diretti che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione.

Vi è ad esempio il caso di assegnazioni di natura pascolativa di terreni, per i quali occorrevano delle opere di bonifica e che sono quindi stati dati in concessione amministrativa rinnovabile annualmente. Il mio dubbio è che questo testo proposto dall'onorevole Marras legittimi un'assegnazione a persone che non sono in possesso dei requisiti richiesti e che fruiscono pertanto attualmente di una concessione di carattere particolare e precario.

Ritengo quindi che tale emendamento Marras potrebbe in definitiva portare degli effetti indesiderabili.

MARRAS. — Credo che i legittimi dubbi del collega De Leonardis possano senza dubbio essere fugati dalla considerazione che nell'articolo 1 di questa legge (al primo comma) si fa esplicitamente riferimento all'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, specificando chiaramente così la figura dell'assegnatario di cui intendiamo occuparci. Credo quindi che si possa introdurre l'emendamento da me proposto senza che vi sia possibilità di equivoco nei confronti delle particolari figure indicate dal collega.

DE LEONARDIS. Mi permetto di aggiungere invece che il termine « detenzione » non implica un rapporto tale da meritare particolare considerazione, mentre tale rapporto giuridicamente valido è invece presente nel possesso.

LA BELLA. L'ultima parte « abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione » fa sembrare che l'assegnatario abbia avuto questa terra non in concessione precaria amministrativa, ma di averla avuta solo per le finalità della riforma.

DE LEONARDIS. Quando vi sono particolari requisiti di continuità e di rapporti più stretti, non si tratta di detenzione, ma di possesso.

PRESIDENTE. Per poter stabilire un termine certo in riferimento alla legislazione sulla riforma fondiaria, che stabiliva determinate attività nei confronti degli assegnatari, dobbiamo far riferimento ad un atto dell'ente, nei confronti del quale c'è stato un atto dell'assegnatario. Il concetto di detenzione è al di fuori dei contratti agrari. Può darsi quindi che le parole « immissione in possesso » possano essere sostituite con un altro termine, ma credo difficile identificare questo altro termine in quello di « detenzione ».

MARRAS. È mia preoccupazione che per immissione nel fondo si intenda quell'atto formale che può essere intervenuto anche dieci anni dopo e che limiterebbe enormemente il campo degli aventi diritto alla facoltà concessa dalla legge.

Specialmente in un'isola come la Sardegna, ad esempio, è notevole il numero degli assegnatari che per una ragione o per l'altra hanno maturato i sei anni da quella che viene definita immissione formale nel fondo.

La nostra preoccupazione deriva dall'esigenza di allargare il campo di possibili usufruttuari di questa norma.

PRESIDENTE. L'inizio dell'immissione in possesso si riferisce all'assegnazione definitiva o anche a quella provvisoria?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Si riferisce anche a quella provvisoria. È un dato di fatto e non di diritto.

DE LEONARDIS. Dovrebbe fugare la preoccupazione dell'onorevole Marras il fatto che la dizione « immissione in possesso » è qualche cosa di diverso dall'assegnazione, che si ha anche quando non vi sia l'assegnazione formale.

MARRAS. Poiché risulta a verbale che per immissione in possesso si intende immissione provvisoria in attesa di contratto definitivo, ritiro il mio emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Più che dell'immissione provvisoria, sembra più giusto parlare del fatto storico, e cioè del momento, della presa di possesso autorizzata dall'ente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'onorevole Marras propone al secondo comma di ripristinare il testo approvato dal Senato.

LORETI, *Relatore*. Esprimo parere contrario alla proposta dell'onorevole Marras, in quanto lo spirito del secondo comma del testo approvato dal Senato era quello che noi abbiamo introdotto completamente nella legge, perché abbiamo ritenuto assorbito il periodo di prova triennale dal possesso materiale del fondo.

MARRAS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il prezzo di riscatto di cui al precedente articolo è determinato sulla base dei piani di ammortamento predisposti dagli Enti di riforma ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Il riscatto può essere accordato anche dietro versamento immediato di un'anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto e dietro pagamento, in rate annuali e nel periodo massimo di dieci anni, della rimanente somma, con l'interesse dell'1 per cento.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente cedente, verifica l'esistenza dei requisiti legali, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

La stipula dell'atto di trasferimento per riscatto con pagamento rateizzato comporta l'iscrizione di ipoteca legale a favore dell'Ente cedente per il residuo prezzo e accessori.

Il Relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, verificata la esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 2-*bis*, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

SCHIETROMA. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo predisposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Il Relatore Loreti ha presentato il seguente articolo 2-*bis*:

ART. 2-*bis*

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte. contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, con l'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente può concedere una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

L'onorevole Magno ha presentato un emendamento a questo emendamento, tendente a sostituire, al comma 3 dell'articolo 2-*bis*, le parole « può concedere » con la parola « concede », per obbligare gli enti di sviluppo ad intervenire in ogni caso.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 2-*bis* inserire il seguente comma:

« Potranno non essere conteggiate invece le somme dovute agli enti dagli assegnatari di poderi pilota per sperimentazioni effettuate a richiesta degli enti stessi ».

PICCINELLI. Siamo tutti a conoscenza del fatto che gli enti di riforma, nell'effettuare l'assegnazione delle terre, crearono dei poderi pilota, la cui finalità era quella della sperimentazione. In seguito si è verificato che alcuni enti hanno conteggiato fra i debiti degli assegnatari anche le somme da questi spese per le sperimentazioni chieste dagli enti, i quali, a loro volta, si trovano nella impossibilità, per carenza di disposizioni in proposito, di detrarle dai debiti degli assegnafondi per volontà degli enti stessi. È quindi a mio avviso necessario introdurre una norma che permetta agli enti di riforma, ora enti di sviluppo, di non far subire agli assegnatari dei « poderi pilota » le spese sostenute per volontà degli enti stessi.

PRESIDENTE. Io non credo che il problema si ponga nei termini indicati dall'onorevole Piccinelli; e quindi sono del parere che basterebbe una assicurazione formale del Sottosegretario che il Ministero dell'agricoltura diramerà agli enti le opportune disposizioni. Ritengo infatti che non sia necessaria una apposita norma di legge, in quanto non solo le somme spese per le sperimentazioni richieste dagli enti non possono essere conteggiate tra i debiti degli assegnatari, ma anzi tali somme devono essere considerate come dei veri e propri crediti degli assegnatari nei confronti degli enti: questi hanno chiesto all'assegnatario di compiere per loro conto una certa attività e quindi devono rimborsare le spese che a tal fine sono state fatte.

PICCINELLI. Gli enti però sostengono che non hanno la possibilità di detrarre queste somme dal conteggio dei debiti dell'assegnatario in quanto le somme stesse sono state fino ad oggi considerate, a tutti gli effetti, debiti. Cercare la soluzione per mezzo di questa legge è, a mio giudizio, l'unica strada possibile.

PRESIDENTE. Con questo emendamento però si finisce quasi con il riconoscere che l'assegnatario aveva un vero e proprio obbligo nei confronti degli enti, obbligo di fare quelle determinate opere di sperimentazione: ma siamo sicuri che convenga introdurre questo obbligo a carico dell'assegnatario?

PICCINELLI. Il mio emendamento però si riferisce soltanto agli assegnatari di poderi pilota, non a tutti gli assegnatari della riforma.

Vi è poi da tenere presente che di queste sperimentazioni, anche volendo, non se ne potrebbero fare più (in quanto poderi pilota non ve ne sono più e sicuramente non ve ne saranno in seguito); quindi noi non corria-

mo il rischio di danneggiare gli assegnatari, come asserisce l'onorevole Presidente. Inoltre, anche se questi dubbi fossero fondati, non vedo quale danno potrebbe derivare all'assegnatario che compie sperimentazioni per conto degli enti, ove si affermasse il principio dell'obbligo al risarcimento per il danno eventuale discendente dal mancato esito positivo della sperimentazione.

Comunque, se il rappresentante del Governo, ritiene di poterci assicurare che è sufficiente un ordine del giorno, non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Basterà, forse, per la Commissione formulare l'invito al Governo di disporre, per quanto riguarda i poderi piloti, che una contabilizzazione a parte debba esser fatta per quanto riguarda le spese per sperimentazioni non riuscite; perché è evidente che, se tutto è andato bene, i terreni hanno veduto aumentare notevolmente il loro valore e quindi nessun danno è stato subìto dagli assegnatari di poderi pilota.

PICCINELLI. Per il fatto stesso che nel mio emendamento si parli di « debiti » è evidente che si intende far riferimento soltanto alle sperimentazioni non riuscite.

PRESIDENTE. In ogni caso comunque, se noi introducessimo una norma, riconosceremmo che questi assegnatari avevano un obbligo preciso di fare delle sperimentazioni per ordine degli enti. Siccome però io sono convinto che gli enti non potevano obbligare gli assegnatari a tali sperimentazioni, il problema delle spese e dei relativi danni finanziari non è risolvibile al momento del riscatto, in quanto il rapporto istitutivo basato sulla legge fondiaria non prevedeva affatto che gli assegnatari fossero tenuti a compiere simili sperimentazioni.

È evidente quindi che l'ente ha indotto gli assegnatari a compiere tali attività nell'interesse generale di tutto il comprensorio, e per tali prestazioni deve pagarli, così come avrebbe pagato per le stesse attività un istituto di ricerche o un altro terzo qualsiasi. Mi chiedo perciò se ci convenga inserire nei rapporti di dare e avere tra enti e assegnatari una spesa che questi ultimi non erano affatto tenuti ad affrontare in base alla legge fondiaria.

PICCINELLI. Sono perfettamente d'accordo che gli assegnatari non avevano nessun obbligo; però è anche chiaro che nessuno di essi si è sentito di opporsi ad una richiesta dell'ente.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Forse dovremmo anche tener presente che se la sperimentazione è andata bene e noi disponiamo che egualmente gli assegnatari siano rimborsati, creiamo una sperequazione nei confronti di coloro che devono pagare il loro debito per sperimentazioni andate a male.

PICCINELLI. Ho sempre parlato di defalcazione dei debiti per sperimentazioni non riuscite, comunque ripeto che non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento ed a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, purché il Governo si impegni ad intervenire presso gli enti di riforma, affinché questi, nel momento in cui si accingeranno al conteggio definitivo, tengano conto di quanto da me fatto presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 2-*bis* proposto dal relatore Loreti e di cui ho già dato lettura.

(*Sono approvati*).

Al terzo comma, come comunicato in precedenza, l'onorevole Magno ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « l'ente può concedere » con le parole « l'ente concede ».

MAGNO. Il mio emendamento tende a specificare che l'ente deve in ogni caso concedere all'assegnatario che paghi in un'unica soluzione un premio sotto forma di riduzione delle somme dovute, pur lasciando poi alla discrezione dell'ente stesso di scegliere quale debba essere l'ammontare di tale riduzione, in ogni caso non superiore al 20 per cento del totale delle somme dovute dall'assegnatario.

LORETI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, sottolineando che lo spirito della norma è quello di agevolare al massimo gli assegnatari che pagano il riscatto della terra in un'unica soluzione, lasciando all'ente la possibilità di valutare quali siano gli assegnatari che versano in condizioni peggiori e che quindi meritano il massimo di agevolazioni possibili. Comunque, siccome vi erano delle resistenze da parte degli enti per ragioni di ordine finanziario, per evitare eventuali contrasti tra consigli di amministrazione degli enti e assegnatari, credo che si potrebbe anche accettare l'emendamento Magno.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si può accettare questo emendamento, tanto più che il potere discrezionale dell'ente rimane, pur trasferendosi sulla misura della riduzione da apportare, riduzione che si deve però fare in ogni caso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2-*bis* con l'aggiunta dell'emendamento Magno.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2-*bis*.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 2-*bis* a seguito delle modifiche introdotte risulta così formulato:

ART. 2-*bis*

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, con l'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo è concesso, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

Pongo in votazione l'articolo 2-*bis* nel suo complesso, avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento esso diverrà l'articolo 3 della legge.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Per 10 anni dalla data di riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Per lo stesso periodo di tempo il fondo riscattato potrà essere alienato soltanto a favore di coltivatori diretti o di altri coltivatori manuali della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso unito a quelli eventualmente posseduti.

Al solo fine di operazioni di arrotondamento fondiario l'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni ed anche nei confronti di altri aventi diritto a prelazione.

L'assegnatario che nel predetto decennio vuole alienare il proprio fondo o una parte di esso deve notificare all'Ente la proposta di alienazione, indicando il prezzo. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Ente nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Il fondo riscattato non potrà, per il periodo di tempo indicato nel primo comma, essere ceduto in fitto o comunque a qualsiasi altro titolo se non previa autorizzazione dell'Ente, e in ogni caso, solo a coltivatori diretti.

Il Relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940 n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo – tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario – non ecceda il limite della congruità determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione gli assegnatari

di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

L'assegnatario che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienare il fondo deve notificare all'Ente e agli assegnatari confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non può superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente e gli assegnatari confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più assegnatari confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorporamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione dell'unità fondiaria, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

L'onorevole Miceli propone di sopprimere il primo comma del testo predisposto dal Relatore.

MICELI. Il primo comma si riferisce alla indivisibilità del fondo. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul primo comma della proposta di legge Bellisario, il quale stabilisce che per dieci anni dalla data di riscatto il fondo è soggetto a vincoli di indivisibilità.

Certamente condividiamo lo spirito di mantenere una determinata unità del fondo; ma, una volta promosso il riscatto e una volta che un provvedimento generale sulla ricomposizione fondiaria è – come è noto – ancora in alto mare per tutte le piccole proprietà, è inutile imporre un aggravio di misura superiore a quello proposto dal Senato.

Bisogna tener conto che questi fondi molto spesso vengono trasformati con colture diverse; quindi il valore ed il reddito aumentano e l'indivisibilità diventa un pericolo meno grave che nei fondi che hanno un reddito minore.

Insisto pertanto nella mia proposta di sopprimere il primo comma dell'articolo 3 predisposto dal Relatore oppure di tornare alla dizione del primo comma del testo approvato dal Senato.

LORETI, *Relatore*. Il mio parere è contrario alla proposta dell'onorevole Miceli, perché la riaffermazione fatta nel primo comma è parte organica di tutto l'articolo 3, che ha per obiettivo fondamentale di non consentire il frazionamento del fondo. L'articolo prevede anche la possibilità di ampliare il fondo al fine di favorire la formazione di aziende che possano soddisfare le esigenze della famiglia contadina e della produzione.

Lo spirito della norma è di evitare un ritorno alla polverizzazione della proprietà coltivatrice autosufficiente. E credo che ciò rappresenti un vantaggio e non un danno per l'economia agricola. Inoltre i casi in cui è possibile attuare un frazionamento sono previsti dallo stesso articolo in relazione ai confinanti e ad una migliore sistemazione del fondo dal punto di vista economico.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Miceli e gli altri firmatari dell'emendamento di ritirarlo perché su questi principi, almeno nelle dichiarazioni fatte, ci siamo sempre trovati d'accordo. Dobbiamo non solo tutelare l'interesse del singolo, ma anche quello più generale dello sviluppo dell'agricoltura.

MAGNO. Vorrei proporre un emendamento in subordine a quello dell'onorevole Miceli. Invece di far riferimento alla legge 3 giugno 1940, n. 1078, potremmo richiamare la validità delle disposizioni particolari sulla indivisibilità contenute nella prima legge di riforma, quella per la Sila. Il fondo rimarrebbe così indivisibile per quindici o più anni, e nel frattempo una nuova legislazione certamente affronterà il grande problema del riordinamento fondiario.

MICELI. Sono favorevole all'emendamento subordinato presentato dall'onorevole Magno, in quanto è presumibile che in questo periodo di tempo verrà appunto una regolamentazione generale delle dimensioni fondiarie.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. È evidente in ogni caso che il legislatore a questa materia non legifera per per l'eternità, ma si riserva di intervenire di volta in volta a secondo delle necessità. Quindi non dovremmo preoccuparci se viene stabilito in questa legge il principio dell'indivisibilità a tempo indeterminato.

Sarei favorevole al mantenimento del primo comma, anche perché siamo ben lontani ancora dal poter determinare i requisiti dell'azienda economicamente e socialmente va-

lida. Però è chiaro che queste nuove norme sono fissate proprio in questa prospettiva. Anche se ancora non possiamo cogliere dei parametri specifici per fissarla esattamente, in modo da raggiungere l'*optimum* di azienda familiare economicamente e socialmente valida, dovremo forse incominciare a pensare di utilizzare il volano che questa legge vuol rappresentare non solo per i terreni della riforma, ma anche per quelli non compresi in essa.

Occorre tener presente (ed è questo un rimprovero che ci viene fatto, anche se a torto) che per il Fucino abbiamo dovuto dividere circa 13 mila ettari di terreno tra 9 mila famiglie, cosa che non avremmo dovuto fare se fin da quel momento avessimo voluto tenere esclusivamente in considerazione l'obiettivo di creare delle aziende familiari coltivatrici dirette, economicamente valide. Ma non lo abbiamo potuto fare, perché, in un momento di particolare pressione demografica sulla terra, avremmo dovuto sacrificare 4.000 o 5.000 famiglie, cosa che ci siamo rifiutati di fare proprio per valutazioni di carattere sociale.

La riforma quindi è lontana dal raggiungere la sua meta, ma ci potremo arrivare facendo girare il volano sempre nello stesso senso, in modo da salvaguardare l'interesse pubblico della riforma stessa; cosa che faremo solo ponendo questi limiti. Essi hanno inoltre anche un valore psicologico (come ha affermato anche l'onorevole Miceli). Certi principi conviene affermarli subito. È per questo che il Governo è favorevole senz'altro al mantenimento di questo comma, necessario per salvaguardare l'interesse pubblico della riforma e per mettere fin da questo momento un punto fermo per quello che deve essere il nostro sforzo teso ad evitare il frazionamento ulteriore della proprietà contadina ed a realizzare un'unità fondiaria sempre più valida dal punto di vista economico e sociale.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni del Sottosegretario, e tenuto conto che, senza possibilità di dubbio, questa norma si estende sia ai fondi riscattati anticipatamente, sia a quelli che lo saranno, chiedo ai presentatori se insistono o se intendono ritirare il loro emendamento.

MAGNO. Noi non facciamo una opposizione di principio. Riconosciamo il pericolo di un ulteriore frazionamento, ma non vogliamo legiferare soltanto per gli assegnatari, tanto più che questi sono garantiti dalla legge Sila e dalla legge stralcio, che affermano che fino a 30 anni dalla prima assegnazione non vi è possibilità di frazionamento.

MICELI. Insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri, nella formulazione Magno, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 proposto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 3 è stato presentato da parte dell'onorevole Piccinelli un emendamento tendente ad inserire (alla terza riga), dopo la parola « alienato », le parole « sia dagli assegnatari di cui all'articolo 1 sia dai successivi aventi causa ».

PICCINELLI. Questo emendamento ricalca una esigenza da me già affacciata nel corso della discussione generale e tende ad impedire che sia frustrata una delle finalità essenziali delle leggi di riforma: impedire che in qualsiasi forma possa ricostituirsi il latifondo.

È chiaro però che il latifondo può ricostituirsi sia se gli assegnatari vendono la terra loro assegnata a proprietari non coltivatori diretti, sia nel caso che siano i coltivatori diretti, successivi acquirenti, a compiere tale operazione. Potrebbe difatti al limite verificarsi che si pongano in essere due contestuali atti di alienazione, tra assegnatario e coltivatore diretto il primo e tra questi ed altro acquirente il secondo. Anche se però questo non avvenisse contestualmente e proprio allo scopo di eludere la legge, le finalità della stessa verrebbero egualmente caducate.

Siccome non mi sembra che la norma vieti esplicitamente la compra-vendita tra coltivatore diretto successivo acquirente e terzo non coltivatore, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Piccinelli sia eccessiva, in quanto, nel porre il divieto trentennale, la legge fa chiaramente riferimento al fondo, inteso come entità oggettiva che non può assolutamente essere venduto (da nessuno e in nessun caso) a soggetto che non abbia la qualifica di coltivatore diretto.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con il Presidente: potremmo quasi dire che questa norma ponga un divieto di natura « reale ». Il divieto infatti segue il fondo, a

chiunque esso appartenga, al primo assegnatario o al successivo acquirente.

PICCINELLI. Se questa è l'esatta interpretazione della norma, e visto che tale interpretazione risulterà dal verbale, non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento.

Non vorrei però che in sede di interpretazione si pensasse che, siccome la legge riguarda il riscatto da parte dell'assegnatario e non i rapporti successivi, il coltivatore diretto, successivo acquirente, può alienare il fondo, frustrando così le finalità della legge.

Infatti, poiché si parla di modificazioni delle norme sulla riforma fondiaria, è chiaro che la riforma fondiaria investe solo i rapporti tra ente e assegnatario e non può investire i rapporti tra coltivatore diretto che ha acquistato dall'assegnatario e terzi acquirenti.

Confermo quindi che, se si ritiene che non vi siano dubbi interpretativi e se si ritengono sufficienti le dichiarazioni messe a verbale, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento che ho presentato solo per evitare interpretazioni e applicazioni inesatte del disposto.

MAGNO. — Se l'emendamento proposto dall'onorevole Piccinelli può essere pleonastico inserito al secondo comma, diventa comunque indispensabile al V e al VI comma.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Magno ha un contenuto diverso. Dobbiamo tener presente che i confinanti possono essere misti: assegnatari che non hanno ancora riscattato il fondo, coltivatori diretti al limite di un comprensorio di riforma, che non sono stati mai assegnatari.

PICCINELLI. Per ovviare a questi dubbi, basterebbe inserire un comma aggiuntivo, tendente a specificare i casi di applicazione delle precedenti norme.

PRESIDENTE. Questo però non copre la ipotesi del coltivatore diretto confinante che però non è stato assegnatario.

MAGNO. Potremmo allora servirci della formula: « il proprietario del fondo ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che questa de « il proprietario del fondo » sia la soluzione migliore, in quanto indubbiamente copre tutte le ipotesi che noi intendiamo prevedere.

PRESIDENTE. Pertanto, il terzo comma dell'articolo 3, tenendo anche conto di alcune modifiche formali, risulterebbe del seguente tenore: « Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'ente e ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non potrà superare il limite di congruità di cui al terzo comma ».

Al quarto comma si sostituiscono le parole « gli assegnatari » (primo rigo) con le parole « i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti » e la parola « assegnatari » (quinto rigo) con le parole « coltivatori diretti proprietari di terreni ».

MAGNO. Vorrei a questo punto una spiegazione circa il tenore dell'ultimo periodo del quinto comma che, a mio avviso, può prestarsi a diverse interpretazioni.

Noi siamo stati i primi a sostenere che i coltivatori diretti potessero tentare altre strade, magari l'emigrazione, con la possibilità però di tornare dopo un certo tempo sulla terra.

Sembrerebbe appunto che questa ultima parte del comma quinto intenda venire incontro a queste esigenze ma, così come è formulata, potrebbe dar adito a dubbi in proposito.

LORETI, *Relatore*. Si potrebbero inserire dopo « autorizzati dall'ente » le parole « per casi del tutto eccezionali e temporanei », intendendo cioè che l'ente può dare l'autorizzazione quando vi siano eccezionali motivi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui si dice, in pratica, che l'affitto o la cessione per uso totale o parziale del fondo può sussistere solo se autorizzata dall'ente e in favore di coltivatori diretti. La preoccupazione – almeno come credo di aver capito – sarebbe quella che, invece di andare verso un superamento di qualsiasi tipo di patto agrario, noi daremmo la possibilità proprio in zona di riforma, che si ricrei una nuova specie di patto agrario.

Potremmo forse porre un limite al periodo per il quale l'ente può autorizzare gli atti di cessione in uso o in affitto: ad esempio un termine di tre anni.

PICCINELLI. Vi è un altro caso da tenere presente, la successione, cioè, di figli minori non in grado di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo e che devono quindi affittarlo fino al raggiungimento della maggiore età. Se poniamo un limite di tre anni, questi figli perderanno la terra del padre: dobbiamo quindi tenere in giusta considerazione questo caso e prevedere magari una eccezione alla regola generale.

LORETI, *Relatore*. Questo caso particolare è previsto e disciplinato dall'articolo 6.

MAGNO. Si potrebbe dire « per comprovati motivi ».

LA BELLA. Si potrebbe anche usare la formula « autorizzati dall'ente in casi del tutto

eccezionali per un periodo complessivo non superiore a tre anni e superiore se i proprietari per successione sono minori ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. È meglio, a mio avviso, lasciare l'attuale dizione. Eventualmente si potrebbe presentare un ordine del giorno nel quale si specifichi che queste autorizzazioni, a seconda delle necessità, devono essere di natura assolutamente temporanea ed eccezionale.

MAGNO. Ci rimettiamo a queste dichiarazioni del rappresentante del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Risulta quindi chiara la volontà della Commissione che si deve trattare di un caso umano apprezzabile ed il periodo deve essere conforme a queste necessità accertate.

MARRAS. Anche al quarto comma occorre sostituire la parola « assegnatari » con le altre: « coltivatori diretti proprietari di terreni ».

PRESIDENTE. Con queste integrazioni, pongo in votazione tutti gli altri commi dell'articolo 3 nel testo predisposto dal Relatore.

(*Sono approvati*).

Dopo averne dato lettura, porrò in votazione l'articolo 3 nel suo complesso avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento, esso diverrà l'articolo 4 della legge.

ART. 3.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tal fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo – tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario – non ecceda il limite della congruità determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente e ai coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non potrà superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente ed i coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevo-

lazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore propone di aggiungere i seguenti commi:

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 2-bis è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Pongo in votazione i due commi aggiuntivi proposti dal Relatore.

(*Sono approvati*).

L'articolo 4, risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 2-*bis* è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Pongo in votazione l'art. 4 nel suo complesso, avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento esso diverrà l'articolo 5 della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Il Senato ha approvato l'articolo 5 della proposta di legge Bellisario nel seguente testo:

ART. 5.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore propone di aggiungere il seguente comma:

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 3 questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

PRESIDENTE. A proposito dell'emendamento aggiuntivo, nell'articolo 3 noi abbiamo detto che il proprietario assegnatario del fondo che intende vendere deve notificare all'ente e ai coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti la proposta di alienazione, indicandone il prezzo. Occorre chiarire come deve essere fatta la notifica di cui si parla nel comma aggiuntivo?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le notifiche vengono fatte – è ovvio – nei modi di legge per la messa in mora di chi ha diritto a prelazione, affinché nel termine prescritto si avvalga del suo diritto.

Le ipotesi a questo proposito sono due: o la notifica avviene (e il diritto viene o meno esercitato) ed in tal caso non vi è alcun problema; ovvero la notifica non viene fatta ed in tal caso non si può ammettere che, essendo l'eventuale atto di vendita annullabile, colui che aveva diritto a prelazione possa far valere le sue ragioni senza limiti di tempo. Quindi l'articolo 5 pone il termine massimo di cinque anni entro cui l'interessato può pretendere l'annullamento dell'atto, posto in essere contro il suo diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Nella legge sui patti agrari abbiamo stabilito la procedura di notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e mi chiedo quindi se non sarebbe forse opportuno servirsi di questa formula già sperimentata, anche in questo caso.

PICCINELLI. Non credo che questo sia sufficiente, tanto più che è ormai accertato

che non è possibile dimostrare cosa in realtà contenga la raccomandata. Ritengo quindi che l'unico sistema accettabile sia quello della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

LORETI, *Relatore*. Io credo che non sia necessario aggiungere nessun comma, in quanto, a mio avviso, il testo del Senato prevede già questo caso.

PRESIDENTE. Non è esatto, in quanto, mentre il testo del Senato parlava soltanto di possibilità da parte dell'ente di annullare il contratto, in questo nuovo testo proposto è anche inserita la possibilità concessa all'Ente stesso di riscattare il fondo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta comunque di un comma aggiuntivo che non nuoce, quindi possiamo anche accoglierlo.

PRESIDENTE. Nel primo comma dell'articolo 5, da noi già approvato, è detto che l'azione di annullamento può essere promossa quando sia stata commessa una qualsiasi violazione agli articoli 3 e 7, dando la facoltà soltanto all'Ente di avvalersi di questa facoltà.

In questo comma invece noi diciamo che sia l'Ente sia gli altri aventi causa possono riscattare il fondo entro cinque anni, solamente però nell'ipotesi in cui sia stata omessa la notifica.

Mi chiedo quindi se non sarebbe il caso di agganciare questo comma al primo dell'articolo 5, dicendo che, pronunciato l'annullamento, l'Ente o gli altri aventi causa possono riscattare il fondo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo non si può dire perchè si tratta di due cose distinte. L'annullamento difatti riporta le cose allo stato *quo ante* e quindi il fondo ritorna nelle condizioni precedenti. Ed io credo che lo scrupolo dell'ufficio legislativo sia stato proprio di dire che l'ente può o proporre soltanto azione di annullamento oppure innestare in questa anche un'azione contestuale di riscatto. Credo quindi, viste le cose sotto questa nuova luce, che sia il caso di introdurre il comma proposto.

Quanto proposto dal Presidente, invece, potrebbe far pensare che noi ipotizziamo che vengano espletate in ogni caso due azioni distinte: prima quella di annullamento, poi quella di riscatto; mentre le due azioni possono essere esperite contestualmente.

PICCINELLI. Si tratta di più ipotesi distinte, in quanto potrebbe anche verificarsi il caso che l'assegnatario alienante, dopo un certo periodo di tempo, non avesse più intenzione di vendere, mentre invece l'Ente potrebbe avere validi motivi per rientrare nel possesso di quella terra.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio allora dire che quanto previsto da questo comma aggiuntivo attiene a tutte le ipotesi previste dal comma precedente?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questa ipotesi di poter riscattare si può innestare all'azione di annullamento solo se non vi è stata notifica.

Mi pare che, tutto sommato, si possa accettare il testo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 5 proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato a seguito delle modifiche introdotte:

ART. 5.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione, ai sensi del precedente articolo 3, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento esso diverrà l'articolo 6 della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Il Senato lo ha approvato nel seguente testo:

ART. 6.

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16 citato, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento esso diverrà l'articolo 7 della legge.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ovvero anche parzialmente per esigenze particolari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La alienazione non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Ai coltivatori assegnatari dei terreni confinanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione, che dev'essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione, sotto comminatoria di cui all'articolo 732 del Codice civile.

Il Relatore propone di sostituirlo con il segente:

ART. 7.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 3, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni o residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

LORETI, *Relatore*. La norma è determinata dalla particolare situazione del territorio del Fucino, dove, data la particolare fertilità della terra, bisogna porre un limite alla fusione dei poderi e, data la forte emigrazione, occorre vendere a coloro che risiedono nel comprensorio. Si intende inoltre limitare tale deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 ad un periodo della durata di dieci anni, dopo di che rientrano in vigore le norme generali.

MAGNO. Che significa « residente »? Ho l'impressione che non si possano riconoscere diritti speciali a coloro che hanno residenza nel Fucino.

Non nascondo di essere preoccupato per la formulazione di questo articolo. Vediamo se sia possibile, pur facendo riferimento al territorio del Fucino, inserire nell'articolo qualche altra cosa, per cui si intenda che ove in altre zone esistano situazioni analoghe, queste disposizioni sono egualmente valide.

Il problema sorge in tutti i casi in cui gli assegnatari hanno avuto in assegnazione quote e non poderi, come, per esempio, in Puglia, dove ex mezzadri sono diventati assegnatari dell'Ente di riforma di piccole quote.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La legge ha lo scopo, tra l'altro, di correggere il sistema di assegnazione iniziale, al quale – lo sottolineo ancora una volta – siamo costretti per i cen-

nati motivi. Se noi avessimo dovuto fare le cose con considerazione oggettiva, anche trattandosi di terre fertili, non avremmo mai dovuto assegnare 13 mila ettari a novemila famiglie nel Fucino. Proprio per considerazioni sociali e per la pressione che all'epoca vi era in questa terra, la riforma è stata fatta in un determinato modo.

Lo spirito della riforma esige che questi terreni non vadano alienati indiscriminatamente, ma per accrescere le quote che noi, per motivi di carattere sociale, abbiamo dato in certe dimensioni. Comunque, potrebbe avvenire che tale fenomeno, e il legislatore se ne deve preoccupare, si estenda al di sopra dei dieci ettari, che costituiscono già, trattandosi di terreno irriguo, un'estensione notevole.

Potrebbe darsi il caso che qualche accaparratore, approfittando di speciali momenti, giunga ad una estensione di 20 o 30 ettari, il che significherebbe turbare lo spirito della riforma che vuole i coltivatori diretti alle stesse condizioni e possibilmente tutti in eguale posizione di forza economica.

MAGNO. Propongo di aggiungere dopo le parole « nel territorio del Fucino » le altre: « e in altre zone del Paese, ove i titolari di assegnazioni siano possessori di quote di modeste dimensioni ».

PRESIDENTE. Certamente l'onorevole Magno ha ragione quando afferma che in alcune zone, nell'ambito del territorio di riforma, si possono verificare situazioni che nel Fucino sono di carattere generale. Già è un po' difficile prendere in considerazione in particolare la zona del Fucino, anche se è possibile farlo in quanto essa costituisce un'entità separata dalle altre. Comunque, se si vuole estendere ad altri territori questa norma riguardante il Fucino, ritengo che la legge diventerebbe di difficile applicazione.

LORETI, *Relatore*. Se si tratta solo del problema dell'accorporamento, questo viene risolto con il diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Allo stato attuale, le persone cui si fa riferimento sono ancora assegnatari, non proprietari. Hanno ottenuto questo beneficio attraverso una legge di riforma; ad una disciplina particolare, che li riguardi, si può ancora pensare.

PICCINELLI. Vorrei porre una domanda: esistono alcuni assegnatari, nati nel Fucino e residenti in altre zone di riforma, che aspirano a tornare nel luogo di origine (sempre che i relativi poderi si rendano liberi); la norma che stiamo approvando è restrittiva, nel senso da impedire agli interessati, sempre che vi fossero quote di terreno sufficienti, il ritorno al Fucino?

LORETI, *Relatore*. Nel caso in cui nessuno esercitasse il diritto di prelazione, l'Ente rientrerebbe in possesso della quota eventualmente resasi libera, quota che si potrebbe utilizzare anche nel senso da lei detto, onorevole Piccinelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 7.

(*È approvato*).

L'articolo 7, che in sede di coordinamento diverrà l'articolo 8 della legge, risulta così formulato:

ART. 7.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 3, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Vi è un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Magno. Ne dò lettura:

ART. 7-*bis*

« È fatto obbligo agli enti di procedere, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione dei contratti definitivi di assegnazione dei terreni a favore degli aventi diritto che ne siano in possesso ancora a titolo precario, pur avendo superato il periodo di prova previsto ».

LORETI, *Relatore*. Tale emendamento è superato da quello che abbiamo apportato all'articolo 1, allorché, di fronte ad assegnatari con contratto definitivo e ad assegnatari con contratto provvisorio, abbiamo parlato di « ...decorsi sei anni dall'immissione in possesso... ».

MAGNO. È dunque pacifico che non occorre essere in possesso del contratto definitivo di assegnazione per chiedere il riscatto?

LORETI, *Relatore*. Esattamente.

MAGNO. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8, approvato dal Senato:

ART. 8.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

Lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, in sede di coordinamento, esso diverrà l'articolo 9 della legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 3077, invita il Governo ad intervenire sugli enti di riforma affinché, in sede di applicazione dell'articolo 2-*bis* della proposta di legge n. 3077, allorquando si procederà alla chiusura dei conti ed alla rateizzazione delle somme dovute dall'assegnatario, non siano conteggiate le somme dovute dagli assegnatari dei poderi pilota per sperimentazioni effettuate a richiesta degli enti stessi ».

PICCINELLI. Ritengo di avere già sufficientemente illustrato questo ordine del giorno in sede di discussione degli articoli. Vorrei invece soffermarmi su un altro argomento e più precisamente sulla interpretazione dell'articolo 2-*bis*, laddove è detto che: « ... nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2... ». A tal proposito vorrei rivolgere una domanda al Relatore e al Governo (domanda che ho già posto in sede di discussione generale senza che alla stessa si sia risposto): che cosa si intende per « crediti delle cooperative »? I crediti nei confronti degli assegnatari per acquisti effettuati presso le cooperative o per servizi effettuati da queste ultime in favore degli stessi assegnatari, oppure ci si vuole riferire anche ai crediti che le cooperative ritengono – alle volte – di poter vantare nei confronti dei soci assegnatari a titolo diverso da quelli da me sopra specificati.

È problema delicato al quale non credo si possa rispondere, in via definitiva, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3077. Peraltro, essendo indirizzo delle cooperative quello di suddividere anche i *deficit* discendenti da spese generali fra gli assegnatari, non vorrei che in sede di applicazione del provvedimento di cui trattasi potessero sorgere questioni del genere.

Non crede il Governo che sia il caso di dare una qualche assicurazione al riguardo, magari ampliando l'ordine del giorno di cui il Presidente ha dato lettura?

PRESIDENTE. Suppongo che gli enti di riforma, nel promuovere la costituzione delle cooperative e nel farle funzionare, abbiano osservato la legge di riforma fondiaria. Né credo che sia questa la sede per ottenere una risposta del genere di quella da lei chiesta al Governo, onorevole Piccinelli.

BECCASTRINI. Io toglierei dall'ordine del giorno l'inciso « aziende pilota ». Quale è quella norma che definisce l'azienda pilota? Perché non fare dunque un riferimento generale?

PICCINELLI. Il problema, a quanto mi risulta si pone solo per i poderi cosiddetti pilota, perché soltanto in questi sono state effettuate sperimentazioni ed è quindi logico che, solo per questi, si richieda l'intervento del Ministero, al fine di evitare che somme non dovute, continuino ad essere considerate dagli enti come debiti.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che si possa risolvere il problema aggiungendo all'ordine del giorno le parole « con esito negativo » dopo la parola « effettuate ».

PICCINELLI. Accetto questa modifica dell'ordine del giorno proposta dal rappresentante del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PICCINELLI. Non insisto affinché l'ordine del giorno venga messo in votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge oggi esaminata sarà votata subito a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatore BELLISARIO: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (3077):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Armani, Beccastrini, Bo, Borra, Bosisio, Brandi, De Leonardis, Dell'Andro, Di Giannantonio, Gerbino, Gessi Nives, Gombi, Imperiale, La Bella, Loreti, Magno, Marras, Mengozzi, Mussa Ivaldi Vercelli, Pala, Pennacchini, Piccinelli, Radi, Ruffini, Sedati.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO